



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Avviso pubblico di selezione comparativa per il rinnovo dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), in forma monocratica, di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/09 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 4 che elenca le competenze dell'O.I.V.;

- la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 12 del 27 febbraio 2013, che individua i requisiti, le condizioni e le cause ostative alla nomina di membro O.I.V. nonché il relativo procedimento;
- il d.l. n. 90/2014 che trasferisce le funzioni dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 recante il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- La successiva circolare interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3550 del 19.01.2017;
- il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2017 che modifica l'art. 10 comma 1º del decreto ministeriale del 2 dicembre 2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31 gennaio 2011 avente ad oggetto "*Art. 14 D. Lgs. n. 150/2009. Istituzione dell'organismo indipendente di valutazione*";
- la deliberazione n. 321 del 13.12.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento Stralcio di organizzazione degli uffici e dei servizi per la disciplina relativa alla misurazione, valutazione e valorizzazione della performance e del merito;
- la deliberazione n. 322 del 13.12.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale Dirigente e del personale di Comparto;

- la deliberazione n. 18 del 12 giugno 2019 assunta con i poteri della Giunta Comunale, con cui il Commissario Straordinario ha adottato il nuovo “*Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Approvazione*”, prevedendo la costituzione dell’O.I.V. in forma monocratica;

PRESO ATTO che:

- i componenti facenti parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Andria hanno cessato il loro incarico alla data del 19.04.2019;
- con decreto sindacale n. 823 del 12.04.2019 si è stabilito di prorogare, con decorrenza dal 20 Aprile 2019 per giorni 45 e, comunque, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura comparativa di nomina del nuovo collegio OIV l’incarico, rispettivamente, di Presidente e di Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Andria, onde consentire lo svolgimento di tutte le funzioni afferenti il suddetto incarico così come normativamente disciplinate;

RENDE NOTO

che il Comune di Andria intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., in forma monocratica, previo espletamento di una procedura comparativa tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto disciplinato nel presente Avviso.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 02 dicembre 2016, come modificato dal D. M. del 29 settembre 2017, alla procedura comparativa di cui trattasi potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione pubblica.

In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 7, c. 6, del citato Decreto, per l'incarico in questione è richiesta l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance nella fascia professionale n. 3 di cui all'art. 5 comma 2 lett. c), in quanto trattasi di amministrazione con più di duecentocinquanta dipendenti.

Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti candidati dovranno, inoltre, possedere, alla data di scadenza dell'avviso, pena esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti al casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) requisiti di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*;
3. avere buona capacità di utilizzo dei principali *software* informatici e buona conoscenza della lingua inglese;

c) requisiti di integrità:

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;

4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 2 - Caratteristiche del rapporto

Secondo quanto disposto all'art. 8, del D. M. del 02 dicembre 2016 ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni detto limite è pari ad uno.

Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno. A tal fine, si informa a riguardo che questo Comune non ha più di mille dipendenti, secondo quanto previsto al precedente art. 1.

Art. 3 - Divieto di nomina

Ai sensi dell' art. 14 comma 8 del D. Lgs n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017, il componente dell'Organismo indipendente di valutazione non può essere nominato tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

Art. 4 - Conflitto di interesse e cause ostative

Secondo quanto previsto al punto 3.5 della Delibera A.NA.C (ex CIVIT) n. 12/2013, il candidato dovrà attestare, secondo il MODELLO allegato 2) quanto di seguito riportato:

a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

- b) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di Andria nel triennio precedente la nomina;
- c) di non essere Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Comune di Andria;
- d) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Andria, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Andria;
- g) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Andria;
- h) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso il Comune di Andria o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- i) di non esser stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) di non essere revisore dei conti presso il Comune di Andria e/o di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori medesimi dall'art. 236 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
- m) di non incorrere nelle ulteriori ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- n) di essere iscritto nell'Elenco nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui all'art. 7, comma 3, del D.M. 2.12.2016, da almeno sei mesi;
- o) di rispettare, durante la durata dell'incarico, il principio di cui all'art. 2, del presente avviso pubblico.

Art. 5 - Durata dell'incarico

L'Organismo nominato in forma monocratica, in esito alla presente procedura avrà durata di anni tre, decorrenti dal giorno della nomina, conferita con decreto del Commissario Straordinario/Sindaco, non potrà essere prorogato ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa, ai sensi dell'art. 7 co. 1 del D. M. 2.12.2016 fermo restando l'obbligo del

componente di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, c.1, lett. c) e 7, c. 2, D.M. 2/12/2016.

L'incarico cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2.12.2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione dell'elenco medesimo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 nonché delle previsioni di cui al Codice Disciplinare e al Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Andria, al componente dell'OIV si estendono per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti del Comune di Andria.

Art. 6 - Compenso annuo

Il corrispettivo annuo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è pari a € 12.000,00, oltre IVA, CAP, oneri ed accessori, ove dovuti, ed oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, le quali dovranno essere indicate in modo analitico e attestate con idonea documentazione fiscale (c.d. rimborso piè di lista).

Il suddetto compenso calcolato al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale e fiscale, ha natura onnicomprensiva e rimane fissa per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7 - Termini e modalita' di presentazione della candidatura

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura - da produrre in carta semplice utilizzando il MODELLO allegato 1) al presente avviso - in busta chiusa recante la dicitura "*Procedura di selezione per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*" in forma monocratica mediante spedizione a mezzo raccomandata a/r o presentazione diretta al protocollo generale del Comune di Andria, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

La consegna può avvenire anche mediante invio dei documenti firmati digitalmente con posta elettronica certificata indirizzata alla seguente casella PEC del Comune di Andria: protocollo@cert.comune.andria.bt.it.

Le domande pervenute da caselle di posta elettronica non certificate non saranno protocollate e verranno automaticamente escluse. Non è ammessa la trasmissione per telefax.

La domanda deve, in ogni caso, pervenire al Comune di Andria in uno dei modi sopraindicati **entro e non oltre le ore 13.00 del 15 Luglio 2019**, termine da considerarsi perentorio. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l'Ente non assume responsabilità per il mancato recapito, dovuto anche a disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di candidatura, debitamente sottoscritta (a pena di inammissibilità della stessa), il candidato dovrà attestare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, nonché l'espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del GDPR 2016/679. Il candidato dovrà, inoltre, indicare un indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni dell'Ente inerenti la presente procedura di selezione comparativa.

Il candidato deve, inoltre, indicare la Fascia professionale di appartenenza nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, dichiarare di impegnarsi ad osservare, in caso di nomina, le regole di condotta previste dal codice di comportamento in vigore per i dipendenti e collaboratori della Provincia e indicare l'eventuale appartenenza ad altri OIV.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto;
- b) *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui risultino le esperienze e i titoli che ritiene significativi in relazione al ruolo da svolgere;
- c) relazione di accompagnamento al *curriculum*, anch'essa debitamente sottoscritta, che illustri le esperienze pregresse ritenute significative in relazione al ruolo da assumere, con specifica indicazione delle eventuali attività svolte quale Componente OIV;
- d) dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità e divieto di assunzione dell'incarico, utilizzando il MODELLO allegato 2) al presente avviso.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo al medesimo incarico.

L'inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.

Ai sensi del GDPR 2016/679 e come specificato all'art. 10 del presente avviso, i dati forniti dagli interessati sono raccolti presso l'Ufficio della Segreteria Generale e Ufficio Personale per le sole

finalità connesse all'espletamento della presente procedura di selezione e, successivamente all'incarico conferito, sono trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Ente mediante supporto sia cartaceo che informatico.

Il Comune di Andria, ai sensi dell'art. 13 del presente avviso, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi.

Art. 8 - Cause di esclusione

L'ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti.

Non saranno prese in considerazione, comportando l'automatica esclusione:

- a) le domande spedite o presentate oltre il termine perentorio sopra indicato all'art.7;
- b) le domande prive della firma autografa o digitale;
- c) le domande prive degli allegati debitamente datati e sottoscritti;
- d) l'eventuale mancata regolarizzazione della domanda o della documentazione allegata nel termine assegnato.

Art. 9 - Processo comparativo e nomina

1. Le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate, ai fini dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente selezione, a cura della Segreteria Generale previa istruttoria dell'Ufficio Personale – Servizio Risorse Umane.

Il procedimento attivato ha natura ricognitiva al solo fine di formare un elenco di idonei, in relazione alle specificità segnalate nelle candidature. Non si procederà, in ogni caso, alla formazione di alcuna graduatoria.

Al termine del processo, il Segretario Generale proporrà al Commissario Straordinario/Sindaco un elenco di candidati ritenuti idonei, nell'ambito dei quali il Commissario/Sindaco medesimo procederà, in modo insindacabile ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 dicembre 2016, a nominare il Titolare dell'OIV monocratico, con una valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni pervenute dando precedenza alle specifiche competenze in materia maturate nelle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al D.M. 2 dicembre 2016, il Comune di Andria si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso.

2. Sarà facoltà del Commissario Straordinario/Sindaco qualora ne ravvisi l'opportunità, invitare a colloquio i candidati ritenuti potenzialmente più idonei all'incarico da ricoprire.

In tal caso data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante apposita comunicazione inviate all'indirizzo PEC indicato in sede di domanda di partecipazione.

Completate le suddette operazioni ed individuato il candidato ritenuto maggiormente idoneo all'incarico da ricoprire, il Commissario Straordinario/Sindaco disporrà la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica con apposito decreto.

3. La procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito o per titoli, né all'attribuzione di alcun punteggio.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico, nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo.

Art.10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso l'Ufficio della Segreteria Generale e l'Ufficio Personale – Servizio Risorse Umane, per le finalità di gestione della procedura di selezione di cui al presente avviso e per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l'Ente.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli di ammissione, e tali dati potranno essere comunicati all'esterno unicamente per gli adempimenti di legge. L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 11 - Informazioni di carattere generale

Eventuali informazioni afferenti al presente avviso, potranno essere richieste direttamente all'Ufficio di Segreteria Generale, al numero di seguito indicato: 0883/290318 – 0883/290207.

Art. 12 - Pubblicazioni e informazioni sul procedimento

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul Portale delle Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del Comune di Andria, nella Sezione Albo Pretorio on line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso”. Gli esiti della selezione saranno, in ogni caso, comunicati individualmente a tutti i partecipanti tramite i contatti PEC forniti nella domanda.

Art. 13 - Norme Finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi.

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, il Comune di Andria si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei titoli richiesti, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni risultanti dall'incarico originario, tenuto conto del periodo residuo rispetto alla durata dell'incarico originario. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo proprie valutazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria; la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo il Comune. La nomina dell'O.I.V. sarà pubblicata sul portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, e sul sito istituzionale del Comune. Ai sensi del GDPR 2016/679, il Comune utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fini istituzionali e nell'ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici.

Andria, 28 Giugno 2019

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Borgia
(firmato digitalmente)

